



L'Assemblea dei Soci YANI (Yoga, Associazione Nazionale Insegnanti), nella seduta ordinaria del 29 marzo 2014, delibera il seguente "Codice di Condotta", che annulla e sostituisce il precedente "Codice deontologico"

CODICE DI CONDOTTA DEGLI INSEGNANTI DI YOGA ADERENTI ALLA YANI

(Principi generali)

Articolo 1

Le regole del presente Codice di Condotta sono vincolanti per tutti gli insegnanti di Yoga iscritti alla YANI. L'insegnante è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare ad esso correlata.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice di Condotta ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della disciplina, sono sanzionate secondo quanto previsto dalle successive norme di attuazione (artt. 21-23).

Articolo 3

L'insegnante considera suo dovere accrescere le conoscenze sullo Yoga ed utilizzarle per promuovere il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità, salvaguardando la dignità umana e con particolare attenzione alla tutela e protezione dei minori.

Consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri, deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, non utilizza indebitamente la fiducia e vigila sull'eventuale insorgere di situazioni di dipendenza negli utenti, adottando ogni più opportuno mezzo per scoraggiarle e rimuoverle.

Articolo 4

L'insegnante rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Le tecniche utilizzate devono salvaguardare tali principi, e l'insegnante rifiuterà la propria collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Articolo 5

L'insegnante è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata capacità e, ove necessario, formale autorizzazione. L'insegnante impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e gli eventuali riferimenti scientifici, e non suscita, nell'utente, aspettative infondate.

Articolo 6

L'insegnante accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. L'insegnante salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti didattici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, e dei loro risultati.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività didattiche l'insegnante valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte ed espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicita i limiti dei risultati.

Articolo 8

L'insegnante è tenuto ad informare adeguatamente gli utenti relativamente al proprio vero nome, al proprio status scientifico e professionale ed alla propria eventuale istituzione di appartenenza.

Articolo 9

In ogni contesto l'insegnante deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell'utente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 10

In ogni sua attività di docenza e di formazione l'insegnante stimola negli allievi l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

(Rapporti con gli utenti)

Articolo 11

L'insegnante adotta condotte non lesive per le persone con cui ha rapporti professionali e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Nello specifico, l'insegnante pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. Sempre nella fase iniziale del rapporto professionale fornisce all'individuo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni e le finalità e le modalità delle stesse.

L'insegnante si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Articolo 12

L'insegnante evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare **danno** all'immagine sociale dello Yoga.

Specificatamente, costituisce grave violazione deontologica instaurare relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale in diretta dipendenza dal rapporto professionale.

Articolo 13

All'insegnante di Yoga è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui/lei indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Allo stesso tempo, nell'esercizio della sua professione, all'insegnante di Yoga è vietata qualsiasi forma di compenso da parte dell'allievo che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 14

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

(Rapporti con gli altri insegnanti)

Articolo 15

I rapporti fra gli insegnanti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della buona fede e della concorrenza leale, applicando particolare **attenzione, nella definizione delle tariffe, a non nuocere a quanti della professione di insegnante yoga fanno l'unica fonte di sostentamento.**

Laddove l'insegnante presenti i risultati delle proprie attività, è tenuto ad indicare eventuali altrui contributi o le fonti cui ha attinto per giungere a quei risultati.

Articolo 16

L'insegnante si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di loro interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione. Sono espressamente e tassativamente vietati tutti i comportamenti di diffamazione, denigrazione, maldicenza ecc. atti a minare l'integrità ed il rispetto dell'Associazione YANI e dei suoi soci. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Articolo 17

Qualora un insegnante ravvisi, in un altro socio, circostanze di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro dello Yoga, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Associazione.

(Rapporti con la società)

Articolo 18

L'insegnante presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 19

L'insegnante di Yoga non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine dello Yoga. Consapevole della fluidità su cui appoggiano le pratiche Yoga nella società attuale, l'insegnante di Yoga profonderà ogni energia per evitare ogni forma di ambiguità nella propria comunicazione pubblica (a titolo esemplificativo e non esclusivo, titolazioni fantasiose, promesse di risultati svincolate da dati empirici, contaminazioni culturali non giustificate ecc.).

(Internet)

Articolo 20

I soci debbono attenersi alle medesime regole indicate negli articoli precedenti in qualsiasi circostanza, anche durante le loro attività di partecipazione a social network e forum o blog su internet, astenendosi in particolare dal diffamare l'Associazione, gli altri associati, altre Associazioni e soci di altre Associazioni tenendo un comportamento rispettoso ed evitando di pubblicare qualsiasi tipo di materiale (video, foto, documenti, ec...) che, ricondotti all'Associazione YANI, ne possano minare la rispettabilità e onorabilità. I principi di comunicazione trasparente, corretta e non ambigua nei confronti del pubblico andranno anche seguiti nella costruzione di siti web.

(Norme di attuazione)

Articolo 21

Responsabile del Codice di Condotta, della sua applicazione e delle sue eventuali revisioni in un'ottica di miglioramento continuo è il Consiglio Direttivo della YANI.

Articolo 22

L'Associazione alla YANI comporta l'accettazione completa e senza riserve del suo Statuto Sociale e del Codice di Condotta. Il mancato rispetto di una o di più norme comportamentali implica l'immediata azione disciplinare da parte del Consiglio Direttivo nei confronti del socio inadempiente, ricorrendo progressivamente alle seguenti azioni (art.7 dello Statuto):

- 1 - Richiamo verbale
- 2 - Diffida scritta
- 3 - Sospensione dalla vita associativa
- 4 - Espulsione dall'Associazione

Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo potrà riservarsi la facoltà di aprire procedimenti civili e penali contro il socio inadempiente o reo. Nell'applicazione delle sanzioni il Consiglio Direttivo dovrà comunque tenere conto del principio di proporzionalità che deve sussistere tra l'infrazione commessa e la sanzione comminata.

(Proviviri)

Articolo 23

Le controversie tra gli associati e l'Associazione stessa sono di competenza di tre proviviri, nominati dall'Assemblea dei Soci, che giudicheranno insindacabilmente e senza formalità di procedure entro trenta giorni dal ricevimento del mandato da parte del Consiglio Direttivo.

Previsti dall'art.11 dello Statuto YANY, i proviviri rappresentano un organo disciplinare del tutto autonomo. A garanzia della loro autonomia non è richiesta la loro associazione alla YANI, e la carica di proviviro è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo.

I proviviri vengono eletti dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche elettive, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.